



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE

Servizio Ordinamento e Contenzioso

Divisione 1^a

N. 333-A/9807 E.10.

Roma, 12 Dic. 1999

Ref. cat. MASS.C.1/DIV GAB/2000/POL/POST

Prot. n. 1283

OGGETTO: Art. 20 del D.P.R. 16.03.1999 n. 254 - Diritti allo studio.

AL COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA STATALE "VENETO" VENEZIA

Con la nota in riferimento è stato chiesto di conoscere se possano essere concesse, in un'unica soluzione, le 150 ore del diritto allo studio, ad una dipendente che debba assolvere ad una serie di impegni direttamente condati all'esame di laurea, e in caso positivo, quale sia la documentazione idonea da produrre per comprovare l'effettivo utilizzo nel senso prospettato.

Come noto, la disciplina del diritto allo studio, contenuta in primo luogo nell'art. 78 del D.P.R. n. 782/1985, ha subito recenti e rilevanti modifiche in seguito all'entrata in vigore del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, art. 20, esplicito nella circolare del 7 aprile c.s. n. 333-A/9802.B.B.5.5 di questa Direzione Centrale.

In particolare, la predetta circolare precisa che l'utilizzazione delle 150 ore deve essere intesa non solo come presenza alle lezioni ma anche come partecipazione diretta agli impegni che lo svolgimento del corso comporta, sempre che venga comprovata l'assoluta necessità di assolvere detti impegni di fronte gli orari di servizio.

Per giustificare l'assenza dal servizio, il dipendente dovrà dimostrare con idonea documentazione l'effettivo sostenimento dell'esame finale nelle date stabilite dall'ordinamento scolastico o accademico per il corso preso in considerazione.

Pertanto, alla luce di quanto suesposto, si ritiene che non ricorrano ragioni ostativa alla concessione delle 150 ore con le modalità prospettate dalla dipendente, la quale, essendo in procinto di sostenere l'esame di laurea, non avrà difficoltà a produrre la documentazione comprovante l'avvenuta discussione della tesi di laurea.

IL DIRETTORE CENTRALE